

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **La comunicazione della cancelleria del deposito della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare**

*La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'[art. 133 c.p.c., comma 2](#), con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa. Non può difatti che ribadirsi l'insegnamento secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.*

Massime rilevanti:

*La comunicazione della sentenza effettuata (anzitutto all'entrata in vigore del nuovo testo dell'[art. 133 c.p.c., comma 2](#), novellato dal D.Lgs. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (P.E.C.), con l'invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell'[art. 45 disp. att. c.p.c.](#), non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni (nella specie, questa Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo P.E.C.) (Cass. 17.9.2015, n. 18278).*

*Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale; non può pertanto ritenersi integrare una conoscenza per fatti equipollenti il riferimento al contenuto della sentenza risultante da una delibera del Commissario Governativo di una cooperativa, parte impugnante, ovvero la notifica a mezzo raccomandata della medesima delibera ad opera del difensore dell'ente (Cass. 1.4.2009, n. 7962).*

## **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 4727**

*...omissis...*

Con l'unico motivo il ricorrente deduce "violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1), n. 3, in relazione agli artt. 325 - 326 - 327 e 133 c.p.c." (così ricorso, pag. 3).

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, "all'appello interposto (...) andava applicato il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (...) e non, viceversa, il termine breve" (così ricorso, pag. 4); che invero mai gli era "stata notificata - per le cure del Comune di Coriano - la sentenza n. 815/2007 emessa dal Giudice di Pace" (così ricorso, pag. 4); che, allorchè aveva dichiarato in atto di appello "di impugnare la "sentenza del Giudice di Pace di Rimini Dott. L. n. 815/2007 pubblicata in data 07.02.2008 e notificata al ricorrente in data 18.08.2008..." (...), intendeva in realtà riferirsi solo ed esclusivamente alla data di avvenuta comunicazione, da parte della cancelleria civile competente ex art. 133 c.p.c., comma 2, del biglietto di cancelleria contenente copia del dispositivo e dell'avviso di deposito della sentenza" (così ricorso, pag. 4); che in effetti in data 18.8.2008 aveva provveduto a ritirare, "presso lo sportello dell'Agenzia postale di Riccione, il plico raccomandato contenente il suddetto biglietto di cancelleria e la copia del solo dispositivo della sentenza (...) inviatogli su istanza della cancelleria del Giudice di Pace di Rimini" (così ricorso, pagg. 4 - 5).

Adduce, al contempo, che "di tale oggettiva circostanza, e dell'errore di scrittura e/o indicazione (...) compiuto (...) in atto di appello, il Tribunale di Rimini doveva e poteva rendersi conto semplicemente esaminando la documentazione versata in atti" (così ricorso, pag. 5).

Adduce, conseguentemente, che il termine per la proposizione del gravame era quello di un anno ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, termine dunque destinato a scadere il 25.3.2009 in dipendenza dell'avvenuto deposito della sentenza in data 7.2.2008; che, pertanto, l'impugnazione era assolutamente tempestiva, "sia che la stessa la si voglia considerare interposta già alla data del deposito del ricorso in appello (deposito avvenuto il giorno 12.09.2008) sia che la si voglia considerare interposta solo alla data di invio a mezzo posta, ed a cura dell'appellante, di copia del ricorso in appello (invio avvenuto il giorno 17.12.2008)" (così ricorso, pag. 5).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

La circostanza che il ricorrente abbia in data 18.8.2008 ricevuto - propriamente - comunicazione del biglietto di cancelleria contenente copia del dispositivo e dell'avviso di deposito della sentenza n. 815/2007 del giudice di pace di Rimini risulta fuor di contestazione.

D'altro canto, è indubitabile che la comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., comma 2, con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa (cfr. Cass. 2.2.2006, n. 2334, con specifico riferimento al ricorso per cassazione; altresì, Cass. (ord.) 17.9.2015, n. 18278, secondo cui la comunicazione della sentenza effettuata (anzichè anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, novellato dal D.Lgs. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (P.E.C.), con l'invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni; nella specie, questa Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, confermativa della dichiarazione di fallimento del ricorrente, proposto nel rispetto del termine di trenta giorni dalla formale notificazione della sentenza a cura della cancelleria, ma non anche della sua comunicazione integrale a mezzo P.E.C.).

E, parimenti, è fuor di dubbio che l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (è il caso di specie), ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (cfr. Cass. sez. un. 10.2.2014, n. 2907).

Su tale scorta, al cospetto dell'assunto del ricorrente (secondo cui "avvenuto il deposito della sentenza il giorno 07.02.2008 e computato il periodo di sospensione feriale, ne deriva che il termine per proporre utilmente l'appello scadeva (...) solo in data 25/03/2009";

così ricorso, pag. 5), occorre imprescindibilmente vagliare il rilievo dell'ente pubblico controricorrente a tenore del quale, allorchè S.S. ha depositato - il 12.9.2008 - l'atto di appello in forma di ricorso, "ha dimostrato di avere, alla data del deposito dello stesso (...), piena conoscenza legale della sentenza gravata" (così controricorso, pag. 3), cosicchè il ricorso - recante l'atto di appello - "tenuto conto del residuo periodo feriale, andava notificato entro il 15.10.2008" (così controricorso, pag. 3, ove si soggiunge che, viceversa, la notifica è avvenuta il 19.12.2008).

Ebbene, in relazione a tal ultimo profilo non può che ribadirsi, previamente, l'insegnamento - pur menzionato dal controricorrente - di questo Giudice del diritto secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr. Cass. (ord.) 10.6.2008, n. 15359; Cass. 1.4.2009, n. 7962, secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale; non può pertanto ritenersi integrare una conoscenza per fatti equipollenti il riferimento al contenuto della sentenza risultante da una delibera del Commissario Governativo di una cooperativa, parte impugnante, ovvero la notifica a mezzo raccomandata della medesima delibera ad opera del difensore dell'ente).

In questi termini si reputa nel caso di specie che il deposito del ricorso recante l'atto di appello non valga e non sia valso ex se ad esplicitare la conoscenza del dictum di prime cure, non valga a dar ragione di una conoscenza "legale" della sentenza n. 815/2007 del giudice di pace di Rimini.

Invero il deposito dell'atto di gravame si è correlato essenzialmente alla conoscenza della sentenza n. 815/2007 che S.S. ha acquisito a seguito della comunicazione ex art. 133 c.p.c., comma 2, e siffatta comunicazione, siccome premesso, è sicuramente inadeguata a far decorrere il termine "breve".

E' significativo rimarcare che nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 15359/2008 dapprima citata questa Corte ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione

ad ordinanza - ingiunzione, sul presupposto della tardività del gravame stesso per essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all'ufficio del giudice di pace la copia della sentenza appellanda.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini va cassata con rinvio al medesimo tribunale in altra composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 1722/2010 del tribunale di Rimini; rinvia al medesimo tribunale in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola